

SCHEDA 4



ORIENTAMENTO ALLA CITTADINANZA Il comune; i documenti fiscali

4.1 – IL COMUNE

Dopo l'arrivo in Italia ci sono alcuni passaggi obbligati da fare e che riguardano la **fissazione ufficiale** del proprio domicilio, passo indispensabile per l'accesso pieno ai diritti di cittadinanza sociale che l'ordinamento nazionale riconosce ai propri cittadini ed ai cittadini presenti nel suo territorio.



NOTA BENE!

- **domicilio** = luogo nel quale una persona ha il centro dei suoi interessi;
- **dimora** = luogo nel quale una persona si trova, anche in via del tutto occasionale;
- **residenza** = luogo nel quale la persona abita stabilmente.
- domicilio e residenza possono coincidere

4.1.1 - ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Chi porta la propria dimora abituale, ovvero la propria residenza, in un Comune italiano, ha l'obbligo di dichiarare la propria residenza. Tale obbligo vale per i cittadini italiani, i cittadini comunitari ed i cittadini non comunitari.

La richiesta va fatta **entro 20 giorni** dal trasferimento nel Comune.

Nella richiesta, su modello prestampato fornito dall'ufficio comunale, sono riportate: le dichiarazioni relative alle generalità del richiedente, il luogo di provenienza (Comune italiano o estero), l'indirizzo di dimora abituale nel Comune.

Il cittadino italiano che dall'estero trasferisce la propria residenza in Italia deve presentare i seguenti documenti: Passaporto o altro documento valido, codice fiscale, certificato di cittadinanza italiana (con data non superiore a 3 mesi) rilasciato all'estero dalla rappresentanza diplomatica italiana.

Insieme alla richiesta di residenza, deve presentare anche **denuncia ai fini**

dell'applicazione della tassa per l'asporto dei rifiuti solidi urbani all'apposito Ufficio del Comune.

Se l'iscrizione riguarda anche la famiglia devono essere esibiti i certificati di nascita e di matrimonio che ne comprovano la composizione.

Se il cittadino ha già provveduto a far trascrivere in Italia le nascite e i matrimoni non è necessario produrre i certificati.

Il cittadino non comunitario o comunitario che chiede l'iscrizione anagrafica deve presentare: Passaporto o documento equipollente in corso di validità (per comprovare la propria identità); permesso di soggiorno di durata non inferiore a 12 mesi o carta di soggiorno (in originale); codice fiscale del richiedente e degli eventuali componenti il nucleo familiare da iscrivere; certificati attestanti la composizione della famiglia, rilasciati da competenti autorità dello Stato di appartenenza o dalle autorità consolari, se nella famiglia che si trasferisce dall'estero vi è un cittadino italiano.

La richiesta di iscrizione della famiglia può essere presentata da un suo componente maggiorenne che deve però portare con sé i documenti di identificazione ed i permessi di soggiorno degli altri familiari.

I tempi massimi per ottenere la variazione di residenza sono **indicati in 60 giorni**, salvo siano necessari tempi più lunghi per il sopralluogo della U.O. Informazioni e Notifiche (in genere, sono gli addetti alla Polizia municipale che effettuano questo sopralluogo).

RIFIUTO DELL'ISCRIZIONE

L'Ufficio anagrafe del Comune può rifiutare l'iscrizione se mancano gli elementi per affermare e provare che il richiedente o la sua famiglia risiedano effettivamente dove hanno dichiarato di abitare. In questo caso, l'ufficiale dell'anagrafe emana un provvedimento di diniego di residenza, che viene comunicato all'interessato all'indirizzo di precedente residenza (come riportato nella domanda di iscrizione).

La persona alla quale è stata rifiutata l'iscrizione ha **30 giorni** di tempo per impugnare il provvedimento presso il TAR - Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia (ha sede a Trieste).



ATTENZIONE!

I domiciliati in una stessa abitazione vengono automaticamente inseriti nello stesso stato di famiglia ma se non esistono vincoli di parentela, si può chiedere l'iscrizione ad un autonomo stato di famiglia.

CAMBIO DI DOMICILIO DA ALTRO COMUNE ITALIANO

ENTRO 20 GIORNI dal cambio di abitazione, chi si trasferisce da un Comune italiano ad un altro, deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe del nuovo Comune e firmare una dichiarazione di trasferimento davanti al funzionario pubblico, chiedendo quindi l'iscrizione anagrafica.

Si deve però dimostrare di **essere in regola con l'iscrizione della tassa della nettezza urbana** dell'abitazione nella quale si trasferisce – ricordandosi inoltre di cancellare l'iscrizione alla tassa della nettezza urbana nel Comune di precedente residenza, se intende lasciare definitivamente il precedente alloggio.

La dichiarazione deve essere inoltre completata da: *documento di identità* (carta di identità, passaporto o documento equipollente in corso di validità) per ogni singolo richiedente; *codice fiscale* del richiedente e degli eventuali componenti il nucleo familiare; *permesso di soggiorno o carta di soggiorno* in corso di validità (e dei familiari), in caso di cittadini comunitari e/o non comunitari.

CAMBIO DI DOMICILIO ALL'INTERNO DI UNO STESSO COMUNE

ENTRO 20 GIORNI dal cambio di abitazione all'interno di uno stesso Comune, lo straniero deve presentarsi di persona all'Ufficio Cambi di residenza del Comune per firmare una dichiarazione di trasferimento davanti al funzionario comunale, con le stesse modalità esaminate per il cambio di domicilio fra diversi Comuni.

ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE TEMPORANEA

Chi dimora da almeno 4 mesi nel territorio del Comune, ma non è ancora in grado di stabilirvi la propria residenza, può chiedere l'iscrizione nell'**Anagrafe Popolazione Temporanea** per sé e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare.

Per dimora si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo (ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia), ma non deve però essere abituale (in questo caso, il cittadino deve fissare la residenza) e neppure occasionale (ad esempio per turismo), perché in tal caso non può essere considerato temporaneo.

Quando la permanenza nel comune **supera i 12 mesi**, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente. In questi casi è prevista l'iscrizione d'ufficio da parte dell'Ufficiale d'anagrafe dopo aver verificato il sussistere della dimora abituale.



NOTA BENE!

I temporanei italiani o i temporanei stranieri residenti in altro comune italiano possono ottenere esclusivamente la carta d'identità facendone richiesta all'Anagrafe e non le altre certificazioni o documenti normalmente richiedibili al Comune.

I documenti da presentare per l'iscrizione all'anagrafe temporanea sono:

- **per i cittadini italiani** => documento d'identificazione valido, codice fiscale;
- **per i cittadini comunitari o non comunitari** => passaporto o documento di identificazione, carta o permesso di soggiorno validi, codice fiscale.

4.1.2 - CAMBIO DI RESIDENZA SUI DOCUMENTI DI GUIDA



ATTENZIONE!

La patente argentina non ha validità nel sistema italiano (non è una patente che si può convertire).

Per poter guidare in Italia, il titolare di patente argentina deve conseguire una patente di guida italiana; *oppure* deve essere in possesso di una patente di guida internazionale (per poter circolare senza problemi fino al suo scadere).

Il **titolare di patente di guida e di carta di circolazione italiane** deve aggiornare la residenza riportata su questi documenti, compilando un apposito modulo disponibile presso gli Uffici comunali, nel quale sono indicati il numero della patente, la data e il luogo di rilascio, il numero della targa dell'autoveicolo posseduto.

Se in famiglia vi è più di un titolare di patente o carta di circolazione, la richiesta di aggiornamento deve essere presentata da ogni singolo patentato o intestatario di carta di circolazione, ma le varie richieste possono essere presentate tutte insieme al Comune da colui che rende la dichiarazione di cambio di residenza.

Si deve quindi aspettare che, **tramite posta**, arrivino a casa i talloncini adesivi da applicare sui documenti di circolazione.

4.1.3 - I CERTIFICATI

Sono degli atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona o status.

Al **Comune** possono essere richieste certificazioni relative a:

- Certificato di nascita
- Estratto di nascita
- Copia integrale nascita
- Certificato di matrimonio
- Estratto di matrimonio
- Copia integrale matrimonio
- Certificato di Morte
- Estratto di Morte
- Copia integrale morte
- Certificato necroscopico
- Certificato di cittadinanza
- Certificato di residenza
- Certificato di esistenza in vita
- Stato di Famiglia
- Stato libero
- Storico Anagrafico
- Certificato contestuale
- Plurimo
- Diritti politici

I certificati che normalmente sono più richiesti sono quelli ANAGRAFICI e di STATO CIVILE.



ATTENZIONE!

Il cittadino, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e gestori di pubblici servizi, ha la possibilità di "autocertificare" tutti i dati a diretta conoscenza contenuti nei registri dello stato civile.

Queste dichiarazioni possono essere rese dall'interessato senza che le stesse vengano autenticate, in piena esenzione dell'imposta di bollo.

CERTIFICATI DI STATO CIVILE

Sono i certificati o gli estratti di NASCITA, MATRIMONIO, MORTE e possono essere rilasciati soltanto dai Comuni che hanno depositato presso l'Ufficio di Stato Civile l'atto originario o l'atto trascritto (di nascita, morte o di matrimonio).

CERTIFICATI ANAGRAFICI

Sono i certificati di RESIDENZA, STATO DI FAMIGLIA, CITTADINANZA ITALIANA, ESISTENZA IN VITA, STATO LIBERO, STATO VEDOVILE, GODIMENTO DIRITTO POLITICI e possono essere rilasciati soltanto dal Comune di residenza. Quando una pubblica amministrazione richiede più certificati, si consiglia di richiedere un unico certificato plurimo (o contestuale) che raccolga tutti i certificati richiesti.

VALIDITÀ DEI CERTIFICATI

Tutti i certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni (ad esempio il titolo di studio, i certificati di nascita o di morte) hanno **validità illimitata**. Tutti gli altri hanno la validità di **sei mesi**.

I certificati anagrafici e le certificazioni di stato civile possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni o da chi gestisce un pubblico servizio (ma non da privati) anche oltre i termini di scadenza, sempre che l'interessato dichiari in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso, non hanno subito variazioni dalla data di

rilascio. La firma non va autenticata e nemmeno opposta in presenza del dipendente addetto. I dati contenuti nei documenti di riconoscimento validi (carta d'identità, passaporto, patente) come ad esempio luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati, ovviamente se i dati non sono cambiati.

AUTOCERTIFICAZIONE

L'Autocertificazione consiste nella possibilità per il cittadino di consegnare o spedire ad un qualsiasi ufficio pubblico ed ai gestori di pubblici servizi (ENEL, AMGA, TELECOM, ACI, ecc.) **una dichiarazione sottoscritta, che sostituisce a tutti gli effetti, il normale certificato.** Questa dichiarazione non necessita di autentica e in questo caso il cittadino risparmierà sempre l'imposta di bollo.

È possibile autocertificare : Data e luogo di nascita; Residenza; Cittadinanza; Godimenti diritti politici; Stati di celibe, coniugato, vedovo, separato o divorziato; Composizione della famiglia anagrafica; Esistenza in vita; Nascita del figlio; Decesso del coniuge o familiare ascendente o discendente; Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile; Qualifica professionale posseduta; Esami sostenuti; Titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica; Situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto o del tributo assolto; Possesso e numero di codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato; Stato di disoccupazione; Qualità di pensionato e categoria di pensione; Qualità di studente o di casalinga; Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; Tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari; Qualità di vivente a carico; Posizione agli effetti degli obblighi militari; Iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; di non aver riportato condanne penali:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

L'atto di notorietà che concerne stati, fatti e qualità o personali o a diretta conoscenza dell'interessato può essere sostituito da una dichiarazione resa dall'interessato medesimo.



ATTENZIONE!

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere autenticata soltanto se non è inserita, contenuta, collegata o riconducibile ad una istanza o presentata successivamente all'istanza ma collegata funzionalmente ad essa. La stessa non può contenere assunzione di impegni, rinunce, intenzioni o comunque rapporti tra privati.

CERTIFICAZIONI IN BOLLO

Le certificazioni, le autentiche di firma e copia di norma, devono essere rilasciate in bollo.

Le esenzioni dal Bollo si applicano solo nei casi previsti da apposite leggi. Quando il cittadino richiede un certificato o l'autentica di firma o copia deve indicare, sotto la sua diretta responsabilità, l'uso e/o la norma esentativa dal Bollo: in caso contrario il funzionario applica la marca da Bollo.



ATTENZIONE!

L'uso diverso da quello indicato sul certificato comporta evasione fiscale.

4.1.4 - ALTRE MATERIE

Per quanto riguarda altri temi di vita quotidiana, possiamo schematicamente ricordare che il Comune può intervenire:

Materia: CASA => Accensione impianti di riscaldamento; Allacci in fogna; Assistenza alloggiativi; Certificato di abitabilità; Contributo per superamento barriere architettoniche; Passi carrabili; Riforma degli affitti.

Materia: UFFICIO TECNICO => Edilizia; Espropri; Controllo energetico; Occupazioni suolo pubblico.

Materia: ELEZIONI => Tutela del Diritto di voto e consultazioni amministrative; Gestione delle attività collegate alle elezioni politiche, amministrative ed ai referendum; Presidente di seggio elettorale; Scrutatore di seggio elettorale; Svolgimento funzioni elettorali.

Materia: FAMIGLIA => Adozione; Affidamento; Assegno al nucleo familiare; Assegno di maternità; Divorzio; Matrimonio; Nascita; Separazione.

Materia: SOCIALE => Agevolazioni alle Famiglie; assegno al nucleo familiare; assegno di maternità; Anziani; Assistenza alloggiativi; Handicap, migranti (immigrati/emigrati), in-validità, minori.

4.2 - LA TESSERA PER LA BENZINA AGEVOLATA

I **residenti in Friuli Venezia Giulia** hanno diritto ad una speciale tessera personale che permette di acquistare il carburante godendo di uno sconto. L'ammontare dello sconto varia a seconda dei comuni di residenza, in base alla loro distanza dal confine con la Slovenia; il rifornimento con sconto può essere effettuato in tutti i distributori della Regione ma non ha alcun valore al di fuori della stessa.

La tessera non può essere richiesta dai locatari di veicoli (leasing), da veicoli con targa straniera, dagli iscritti all'AIRE residenti all'estero, dalle società, imprese, professionisti e ditte individuali.

COME SI RICHIEDE LA TESSERA

La tessera va richiesta con apposito modulo prestampato alla CCIAA della provincia di residenza oppure agli sportelli ACI o ACU a ciò abilitati.

Il modulo contiene informazioni relative alle generalità del richiedente, alla cittadinanza, alla residenza (comprovata dal documento di identità); al codice fiscale del richiedente

(comprovata dal tesserino fiscale); alla titolarità di intestazione o usufrutto del veicolo (comprovata dalla carta di circolazione), che viene identificato per il numero di targa, il tipo di veicolo, la cilindrata, il tipo di carburante per il quale si chiede lo sconto; alla copertura assicurativa del veicolo (comprovata dalla polizza assicurativa e dall'indicazione del numero e data di scadenza della stessa). Tutti questi stati possono essere autocertificati dal richiedente utilizzando i moduli allegati alla domanda.

Questa dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del funzionario addetto alla stessa oppure accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento di € 5,16 su conto corrente intestato alla locale CCIAA.



ATTENZIONE!

Se chi cambia domicilio trasferendosi in altro Comune è titolare di tessera agevolata, deve segnalare il cambiamento alla competente Camera di Commercio entro 15 giorni, pena pesanti sanzioni per la mancata comunicazione.

Le informazioni in materia possono essere richieste all'Ufficiale dell'anagrafe, al momento della variazione dell'iscrizione anagrafica.

La variazione si effettua utilizzando l'apposito modulo prestampato "Variazioni", compilando le caselle che riguardano il proprio specifico caso.

4.3 – IL CODICE FISCALE

Il **codice fiscale** è un codice alfanumerico, cioè composto da lettere e numeri, con il quale il Ministero delle finanze identifica un cittadino. È un codice che sta diventando sempre più importante e viene richiesto in innumerevoli occasioni, non necessariamente collegate a disposizioni fiscali. Il codice fiscale è infatti necessario per: iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale; essere assunti come lavoratori dipendenti; iniziare un'attività lavorativa autonoma; concludere qualunque contratto (per. es. di affitto, di vendita ecc.); aprire un conto corrente bancario; eseguire tante altre operazioni – così da essere dovuto di fatto un **documento obbligatorio**.

Il codice fiscale si richiede presso gli **Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze** (si trovano in genere nei capoluoghi di provincia e nei Comuni più importanti).

Il rilascio del codice fiscale è immediato e gratuito.

RICHIESTA DEL CODICE FISCALE

CITTADINO ITALIANO

E' sufficiente presentare un documento di riconoscimento valido, compilare l'apposito stampato di richiesta ed il codice fiscale verrà rilasciato a vista.

In caso di società, enti, associazioni, la richiesta deve essere firmata dal rappresentante legale.



ATTENZIONE!

Al momento della denuncia di nascita si deve richiedere il numero del codice fiscale del bambino, che è necessario per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Se il richiedente è persona diversa dall'interessato, occorre il documento di identità di entrambe le persone; lo stampato deve essere compilato e firmato dall'interessato

CITTADINO COMUNITARIO O NON COMUNITARIO

Per richiedere ed ottenere il codice fiscale bisogna avere i seguenti documenti:

- permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno e fotocopia passaporto o documento di identità.

Se non si è in possesso del permesso di soggiorno, occorre presentare:

- attestazione di identità consolare (rilasciata dal Consolato di appartenenza) con fotografia + fotocopia passaporto

In sostituzione di questi documenti è possibile presentare:

- fotocopia ricevuta del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; contratto di lavoro; fotocopia del documento del datore di lavoro ed una sua dichiarazione su carta intestata; fotocopia passaporto.

CAMBIO DI RESIDENZA

Quando si cambia residenza o abitazione si deve comunicare agli Ufficio delle entrate il nuovo indirizzo al quale verranno inviati i rimborsi IRPEF ed eventuali duplicati dei tesseri magnetici.

La comunicazione può essere fatta anche da un'altra persona che dovrà presentare una fotocopia del documento da cui risulti il nuovo indirizzo oppure un'autocertificazione se l'indirizzo sul documento non fosse stato ancora cambiato.

